



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma

Ufficio B4

Tel. 0647055322 Fax 06483691

Roma, 29 novembre 2007, prot 10852

**Alla Camera di Commercio di
VERONA**

OGGETTO: riconoscimento professionale titoli acquisiti all'estero

Codesta Camera, chiede:

1) se un cittadino francese tuttora residente in Francia che ha un'impresa iscritta al registro imprese francese che svolge attività di montaggio ascensori e che prima era dipendente di impresa del settore per più di 10 anni. possa iscriversi direttamente al Ri/aia (iscrivendo dunque una propria ditta individuale) certificando la propria esperienza o deve comunque passare dal riconoscimento presso il Ministero, ovvero se possa avvalersi della procedura di riconoscimento automatico. Si chiede inoltre se sia possibile che mantenga la ditta individuale anche in Francia, oppure se sia preferibile che apra una unità locale in Italia

2) se un cittadino rumeno che ha svolto 6 anni di lavoro in Romania come idraulico "certificato" presso la CCIAA rumena del luogo dove svolge l'attività e dimostrato per tramite di un certificato tradotto del Ministero del lavoro e della solidarietà sociale rumeno di superamento del corso di qualificazione come idraulico acqua - fognatura., debba passare per la procedura di riconoscimento presso il Ministero dello sviluppo economico o possa avvalersi del riconoscimento automatico.

In esito al duplice quesito devesi osservare quanto segue, e precisamente in riferimento al primo quesito:

a norma dei trattati comunitari, il principio della libera circolazione delle persone è da considerarsi uno dei pilastri fondanti della Comunità, estrinsecatesi, tanto nella libera circolazione dei lavoratori salariati o non salariati, quanto nel diritto di stabilimento, e financo nella libera prestazione di servizi.

Ne consegue, per attenersi alla fattispecie da codesta Camera dedotta, che l'attività regolamentata di cui al punto 1) potrebbe essere svolta in diritto di stabilimento ovvero in libera prestazione di servizi dall'impresa francese, iscritta regolarmente presso il registre du commerce et des sociétés (R.C.S.) francese, ove svolge attività di installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, montacarichi, scale mobili... (indipendentemente dal fatto che tale attività risulti regolamentata o meno nel paese di residenza).



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma

Ufficio B4

Tel. 0647055322 Fax 06483691

Nella siffatta ipotesi soccorre l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 558/99, il quale al secondo comma testualmente afferma *“Le imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea che intendano aprire sedi o unità locali sul territorio nazionale per svolgere una delle attività di cui agli articoli 7, 9 e 10 hanno titolo all'iscrizione nel registro delle imprese e nel REA qualora sussistano i requisiti prescritti dalla normativa dello Stato di provenienza per lo svolgimento delle predette attività”*.

L'impresa, regolarmente iscritta in Francia per l'attività (ancorché non regolamentata) di “ascensorista”, può pertanto svolgere in diritto di stabilimento in Italia l'equivalente attività senza necessità di altre formalità che dimostrare l'iscrizione al R.C.S. francese.

Inoltre detta impresa potrà svolgere la medesima attività anche in regime di libera prestazione di servizi, secondo quanto statuito dai trattati e meglio evidenziato dalla CGCE (così decisione n. 39/75 e in materia di pulizie *Causa 358/98, sent. del 09-03-2000, Commissione delle Comunità europee c. Repubblica italiana*), e definitivamente codificato dagli articoli 7, comma 3, del predetto decreto del Presidente della Repubblica 558/99, nonché dall'art. 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 221/03, con disposizioni applicabili anche alle altre attività regolamentate.

Si deve tener presente tuttavia che le suddette norme devono oggi essere integrate con le disposizioni rivenienti dall'art. 9 della direttiva 2005/36/CE, come recepito dagli articoli 9, 10 e seguenti del recente decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, in tema di comunicazioni, senza tuttavia che nulla muti in materia di possibilità per l'impresa comunitaria di svolgere la propria attività in altro stato membro senza necessità di porre sedi o unità locali in Italia.

Ben differente è invece la problematica relativa al riconoscimento del profilo professionale al cittadino francese che intenda acquisire in Italia la qualifica di responsabile tecnico, da svolgersi presso impresa italiana già esistente, o nuova impresa italiana che si abiliterà pel tramite del medesimo soggetto.

In tal caso in base alla sintetica esposizione di codesta Camera, il cittadino comunitario che abbia svolto la propria attività in impresa di installazione di ascensori (francese) per più di dieci anni, se ha svolto tale attività come operaio specializzato per più di tre anni, potrà rivolgersi, in base alla circolare 3610/C, direttamente al registro delle imprese/a.i.a. Si rammenta che le disposizioni comunitarie circoscrivono il periodo d'esperienza all'ultimo decennio, norma che appare inderogabile.

Se il cittadino di cui sopra ha svolto l'attività in forma di impresa per almeno sei anni, o si trovi comunque nelle condizioni di cui all'art. 28 del predetto decreto



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma

Ufficio B4

Tel. 0647055322 Fax 06483691

legislativo, dovrà passare per il riconoscimento cosiddetto “automatico” del Ministero dello sviluppo economico.

Per concludere dunque sul punto 1) il cittadino francese può svolgere l’attività di “ascensorista” in Italia, stabilendo una sede secondaria o unità locale della propria impresa regolarmente iscritta per tale attività al R.C.S. francese. Può altresì svolgere la medesima attività in regime di libera prestazione, senza porre alcuna sede o unità locale in Italia, ma attenendosi al disposto dell’art. 9 della direttiva 2005/36/CE, come recepito dagli articoli 9 e seguenti del decreto legislativo 206/07. Può infine svolgere l’attività di responsabile tecnico presso impresa italiana, ottenendo il riconoscimento da parte di questo Ufficio, salvo che si trovi nella sopraevidenziata ipotesi (disciplinata dall’art. 3, lett.d) della legge 46/90) come meglio descritta nella circolare 3610/C, nel qual caso potrà rivolgersi direttamente al registro delle imprese/a.i.a.

In merito al secondo quesito il cittadino comunitario dovrà passare attraverso il riconoscimento del Ministero dello sviluppo economico, e tenuto conto della titolarità di oltre sei anni di impresa esercente attività di “idraulica” avrà diritto al riconoscimento automatico da parte di questo Ministero ove dimostri l’iscrizione al locale registro delle imprese, con certificazione debitamente legalizzata e tradotta a norma di legge.

IL DIRETTORE dell’UFFICIO

Dr. Marco Maceroni